

COMUNE DI COLLE UMBERTO  
PROVINCIA DI TREVISO

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**

Il sottoscritto Barbiero dott. Massimo, Revisore dei Conti del Comune di Colle Umberto per il triennio 2021-2023 nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2020,

- visti gli artt. 175, 187, 193 e 239 del D.Lgs. 267/2000;
- vista la proposta di delibera della Giunta Comunale, avente ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale vincolato per l'esercizio finanziario 2020, alla quale risultano allegati i seguenti prospetti:
  - A) operazioni di reimputazione e relativa variazione;
  - B) elenco residui attivi cancellati per insussistenza;
  - C) elenco residui passivi cancellati per insussistenza;
  - D) elenco dei residui attivi al 31/12/2020 suddivisi per titolo e per anno di provenienza;
  - E) elenco dei residui passivi al 31/12/2020 suddivisi per titolo e per anno di provenienza;
  - F) variazione al bilancio di previsione 2021-2023 - competenza - conseguente all'operazione di riaccertamento;
  - G) variazione al bilancio di previsione 2021-2023 - stanziamenti di cassa;

- rilevato che da tale proposta di delibera si evince che la revisione dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti ha dato le seguenti risultanze:

maggiori accertamenti residui attivi	€	2.987,86
minori accertamenti residui attivi	€.	<u>270.974,46</u>
saldo gestione residui attivi	€	- 267.986,60
minori impegni in c/ residui passivi	€.	434.641,38
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	€.	<b>166.654,78</b>

- dato atto che a seguito del riaccertamento ordinario, i residui attivi e passivi mantenuti, da inserire nel rendiconto dell'esercizio 2020, sono quelli esposti sinteticamente nel prospetto di seguito riportato:

Determinazione dei residui valorizzati nella colonna " <i>Residui da riportare</i> " del consuntivo 2020	Gestione 2019 e prec.	Gestione 2020	Totale
ENTRATE	560.724,80	371.011,03	931.735,83
USCITE	940.488,15	975.554,50	1.916.042,65

- vista la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario prodotta in data 7 giugno e successiva integrazione del 18 giugno 2021, con la quale si attesta che, al termine delle operazioni di verifica, sono mantenute tra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste alla data del 31/12/2020 un titolo giuridico che costituisca il Comune di Colle Umberto creditore della correlativa

entrata per complessivi € 931.735,83, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

- rilevato che in virtù della sopra citata proposta di delibera si evince che a seguito dell'attuale operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 il fondo pluriennale vincolato della parte entrata dell'esercizio 2021 viene variato come segue:

**PARTE CORRENTE**

Residui passivi reimputati	€.	0,00
Residui attivi reimputati	€.	<u>0,00</u>
Fondo pluriennale vincolato	€.	0,00

**PARTE CAPITALE**

Residui passivi reimputati	€.	0,00
Residui attivi reimputati	€.	<u>19.207,67</u>
Fondo pluriennale vincolato	€.	19.207,67

- rilevato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
- tenuto conto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla suddetta proposta di delibera di G.C.;

**ESPRIME IL SEGUENTE PARERE**

A conclusione del controllo sulle operazioni contabili contenute nella proposta di delibera di G.C. trasmessa in data 18/06/2021 e tenuto conto di quanto disposto con la determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 228 del 18/06/2021, il sottoscritto revisore dei conti è arrivato alla conclusione di non trovarsi, nonostante l'apprezzabile lavoro svolto dai Funzionari dell'Ente, nella condizione di esprimere un parere favorevole in ordine al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 per le motivazioni di seguito esposte.

*Nulla questio*, invece, in ordine alla variazione di bilancio.

L'operazione di riaccertamento può essere così sintetizzata:

Residui attivi ANTE riaccertamento	1.251.917,96
Residui attivi reimputati	19.207,67
Residui attivi eliminati	300.974,46
Residui attivi POST riaccertamento (mantenuti a bilancio)	931.735,83
Residui passivi ANTE riaccertamento	2.387.593,95
Residui passivi reimputati	0,00
Residui passivi eliminati	471.551,30
Residui passivi POST riaccertamento (mantenuti a bilancio)	1.916.042,65

In via generale si può affermare che trattasi di una poderosa operazione di riaccertamento considerato il fatto che in esito alla stessa risultano eliminati complessivi € 300.974,46 di residui attivi (pari al 24,04% del totale iniziale pari a € 1.251.917,96) ed € 471.551,30 di residui passivi (pari al 19,75% del totale iniziale pari a € 2.387.593,95). L'entità della manovra può essere apprezzata laddove si consideri che nei precedenti riaccertamenti eseguiti nel 2019 e nel 2020 la percentuale dei residui attivi eliminati risulta rispettivamente del 2,30% (€ 43.000,00 rispetto a € 1.872.957,60 complessivi iniziali) e del 6,13% (€ 82.090,23 rispetto a € 1.340.097,53

complessivi iniziali) mentre la percentuale dei residui passivi eliminati risulta rispettivamente del 4,35% (€ 82.185,05 rispetto a € 1.887.930,15 complessivi iniziali) e del 9,81% (€ 208.757,94 rispetto a € 2.129.030,59 complessivi iniziali).

Da un punto di vista meramente ragioneristico potrebbe a prima vista valutarsi positivamente un'operazione di queste dimensioni. Tuttavia occorre chiedersi quale qualità della (pregressa, ovviamente) gestione sottenda l'attuale necessità di "cancellare" una così importante quantità di impegni ed accertamenti pregressi. La prima valutazione al riguardo che si sottopone al sottoscritto revisore riguarda la già evidenziata carenza nella corretta applicazione degli istituti contabili introdotti dalla c.d. armonizzazione contabile. E' d'uopo rilevare in proposito come in data 01/03/2021 il sottoscritto abbia espresso un parere contrario su uno schema di bilancio di previsione (poi riformulato) motivato dalla mancata corretta applicazione di importanti istituti introdotti dalla contabilità armonizzata (mancanza del FPV di parte corrente e di parte capitale / criticità nella quantificazione del FCDE). Si fa rilevare in proposito come la c.d. "armonizzazione contabile" avviata col D.Lgs. 118/2011 abbia introdotto un bilancio "quasi per cassa" in cui il corretto utilizzo dei nuovi istituti contabili previsti dalla c.d. "competenza finanziaria potenziata" (*in primis*: il ricorso al FPV e il meccanismo delle reimputazioni contabili) hanno ridotto i residui (soprattutto quelli passivi) a fenomeni marginali circoscritti a somme incassabili/pagabili al 31 dicembre in quanto giuridicamente esigibili sotto il profilo obbligatorio.

Ciò nonostante occorre rilevare come nel caso in esame:

- il totale dei residui attivi correnti mantenuti a bilancio (€ 693.834,56) rappresenti il 23,78% del totale delle entrate correnti accertate in c/ competenza 2020 (dato da preconsuntivo - ultimo dato aggiornato disponibile);
- il totale dei residui attivi in c/ capitale del titolo IV mantenuti a bilancio (€ 179.574,08) rappresenti il 78,13% del totale delle entrate in conto capitale accertate in c/ competenza 2020 nel titolo IV (dato da preconsuntivo - ultimo dato aggiornato disponibile);
- il totale dei residui passivi correnti mantenuti a bilancio (€ 894.465,21) rappresenti il 36,55% del totale delle spese correnti impegnate in c/ competenza 2020 (dato da preconsuntivo - ultimo dato aggiornato disponibile);
- il totale dei residui passivi in c/ capitale mantenuti a bilancio (€ 897.385,35) rappresenti ben il 332,40% del totale delle spese in conto capitale impegnate in c/ competenza 2020 (dato da preconsuntivo - ultimo dato aggiornato disponibile).

A parere del sottoscritto revisore tali importi percentuali rappresentano dei valori troppo alti nonostante la sopra definita "poderosa" operazione di eliminazione di residui effettuata col riaccertamento in esame.

Fatte queste debite osservazioni di ordine d'insieme e generale occorre rilevare come siano emerse criticità anche a livello analitico allorquando sono state indagate singole fattispecie soprattutto con riferimento ai residui provenienti da pregressi esercizi, anche molto lontani nel tempo

A titolo di esempio si riportano i seguenti casi sui quali si è soffermata l'attenzione del sottoscritto. Come primo esempio è stato analizzato il residuo attivo n. 7 sul cap. 2057 derivante dalla competenza dell'esercizio 2010 di € 41.586,40 il quale è stato interamente mantenuto a bilancio. Avendo tale credito più di 10 anni è stato chiesto al Responsabile dell'area II se il credito stesso si fosse prescritto e per quale motivo non fosse ancora stato riscosso. La risposta è stata la seguente: "*è stato interamente mantenuto a bilancio in quanto la convenzione con la ASD Vittorio Veneto Falmecc per la gestione degli impianti sportivi è stata modificata nell'anno 2015 (D.C.C. n. 43/2015). Il credito è stato più volte sollecitato per la riscossione*" senza specificare alcunché circa l'avvenuta prescrizione o meno del credito in questione e senza specificare quali effetti la modifica contrattuale intervenuta nel 2015 avrebbe avuto su un credito sorto nel 2010. Un ulteriore esempio è rappresentato dal residuo attivo n. 26 sul cap. 1700

derivante dalla competenza dell'esercizio 2012 di €. 4.954,45 il quale è stato interamente mantenuto a bilancio in quanto il Responsabile dell'area II lo ha dichiarato "già esigibile al 31.12.2019". Conseguentemente il sottoscritto revisore ha chiesto al suddetto Responsabile perché il credito non è ancora stato riscosso se era esigibile già al 31.12.2019 e la risposta è stata la seguente: "è stato interamente mantenuto a bilancio in quanto E-distribuzione e GSE hanno dei problemi informatici di comunicazione che hanno bloccato i pagamenti dal 2015, e comunque anche negli anni precedenti non erano quantificabili a monte e ancora non si conoscono le compensazioni" con allegata nota dello studio incaricato dal Comune di Colle Umberto per quanto riguarda alcune problematiche sorte nella gestione dei contributi per gli impianti fotovoltaici. Un altro esempio è rappresentato dal residuo passivo n. 343 sul cap. 640 per "integrazione incarico per progetto definitivo-esecutivo per via Kennedy-Capitano Municipio-e Felett" derivante dalla competenza dell'esercizio 2012 di €. 1.258,40 il quale è stato interamente mantenuto a bilancio in quanto dichiarato dal Responsabile dell'area II "già esigibile al 31.12.2019", Responsabile che, interpellato sul punto, ha risposto che il debito di €. 1.258,40 "è stato interamente mantenuto a bilancio in quanto il lavoro è stato oggetto di controversia, conclusa con la ditta, ma ancora in corso dal punto di vista giudiziario con il professionista. Il contenzioso è stato promosso dal Comune di Colle Umberto nei confronti del professionista per responsabilità quale Direttore dei Lavori e progettista. Il residuo in questione è stato mantenuto in considerazione delle problematiche emerse nel corso dei lavori. L'iscrizione nei passivi è confermata anche in ragione della natura presuntiva della prescrizione breve dei crediti vantati dai professionisti". Il fatto che il debito sia oggetto di contestazione contrasta, a parere del sottoscritto revisore, con l'affermata esigibilità dello stesso già al 31.12.2019. Ulteriore esempio è fornito dal residuo passivo n. 772 sul cap. 10000 per "progettazione rotatoria minelle - incarico progetto geom. Lorenzon" derivante dalla competenza dell'esercizio 2007 di €. 1.566,68 il quale è stato interamente mantenuto a bilancio in quanto dichiarato dal Responsabile dell'area II "già esigibile al 31.12.2019" il quale, interpellato sul punto, ha risposto che il debito derivante dalla competenza dell'esercizio 2007 di €. 1.566,68 "è stato interamente mantenuto a bilancio in quanto il lavoro è stato oggetto di controversia, conclusa con la ditta che è fallita, il professionista deve ancora consegnare il collaudo dell'opera che per problematiche legate alle vicissitudini della ditta non ha ancora potuto confezionare. Si specifica che non c'è nessun contenzioso in atto con la ditta appaltatrice in quanto i rapporti con la procedura fallimentare sono stati a suo tempo definiti. Si specifica, altresì, che l'incarico professionale nei confronti del geom. incaricato è tuttora in corso e non vi è alcun contenzioso nei confronti dello stesso". Il sottoscritto revisore si limita a chiedersi in questa sede per quale ragione un debito risalente al lontano 2007, non contestato e già esigibile al 31.12.2019 non sia stato pagato nel corso del 2020. Altro esempio è fornito dal residuo passivo n. 698 sul cap. 10610 derivante dalla competenza dell'esercizio 1997 di €. 20.485,65 il quale è stato parzialmente stralciato per €. 6.540,47 e mantenuto per l'importo di €. 13.945,18 in quanto "già esigibile al 31.12.2019". Il sottoscritto revisore, tenuto conto che la registrazione contabile del debito risale a circa 24 anni fa, ha, pertanto, chiesto al Responsabile dell'area II dettagli sull'operazione chiedendo se trattasi di un debito prescritto e il motivo per cui non è ancora stato pagato. La risposta è stata la seguente: "il residuo passivo n. 698 sul cap. 10610 derivante dalla competenza dell'esercizio 1997 di €. 20.485,65 è stato parzialmente stralciato per €. 6.540,47 e mantenuto per l'importo di €. 13.945,18 in quanto delle pratiche di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relative al PIP Campardone sono ancora in corso per la definizione di problematiche demaniali. Si specifica che il residuo in questione si riferisce al contributo a suo tempo erogato dalla Regione Veneto ai lottizzanti del PIP Campardone per il tramite del Comune, il quale con D.C.C. n. 22 del 03/05/1999 ha successivamente quantificato il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà in misura pari al contributo incassato. Nel corso degli anni le varie

*ditte lottizzanti hanno concluso il procedimento acquisitivo mediante compensazione delle rispettive poste. Allo stato attuale, per la conclusione del procedimento acquisitivo, mancano solo tre ditte che hanno di recente confermato l'interesse all'acquisizione del lotto in proprietà*". In questa sede il sottoscritto revisore si limita a chiedersi se a distanza di molti anni dall'introduzione della contabilità armonizzata e dopo 6 anni dal riaccertamento straordinario svoltosi nel 2015 in esecuzione a quanto previsto dal settimo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al nuovo principio generale della competenza finanziaria, possa ragionevolmente ritenersi da mantenere a bilancio una scrittura contabile risalente all'esercizio 1997 in quanto rappresentativa di un rapporto obbligatorio passivo perfezionato, scaduto ed esigibile. Per concludere può riportarsi l'esempio del residuo passivo n. 558 sul cap. 10705 di €. 1.182,45 per *"restituzione di oneri di urbanizzazione"* derivante dalla competenza dell'esercizio 2009 integralmente mantenuto a bilancio ma che, per espressa affermazione del Funzionario Responsabile che ha in gestione il relativo capitolo, *"è un refuso da cancellare"*.

Ciò che desta maggiore perplessità, tuttavia, è lo stralcio di residui attivi per complessivi €. 118.239,32 operato sul capitolo 1766 a fronte del quale è stata inviata al sottoscritto revisore un'attestazione sottoscritta congiuntamente dal Responsabile dell'Area I e dal Responsabile dell'Area II con la quale viene precisato che tali *"residui cancellati riguardano il cap. 1766 e trattasi di un'insussistenza per minori introiti ..."*. Ritenendo che uno stralcio di tale entità meritasse un'approfondimento, il sottoscritto revisore ha chiesto una specifica relazione alla Responsabile del Servizio finanziario la quale ha provveduto in data 11/06 u.s. allegando della documentazione costituita da varia corrispondenza intercorsa dal 2016 al 2021 tra il Comune di Colle Umberto e la ditta SAVNO S.r.l. Dall'analisi di tale documentazione unitamente alla citata relazione non è stato possibile al sottoscritto ricostruire il rapporto contrattuale su cui si sono fondati i rapporti obbligatori tra il Comune e SAVNO S.r.l., ragion per cui non è possibile allo stato esprimere valutazioni in ordine allo stralcio di crediti in questione che ammonta ad una somma maggiore di 118 mila Euro. A ciò si aggiunga che tra la documentazione trasmessa sono state rinvenute comunicazioni sottoscritte dal Responsabile finanziario e indirizzate a SAVNO dal seguente tenore: *"A seguito approvazione del Bilancio di Previsione 2017 faccio presente che i costi in service previsti nel bilancio di previsione approvato ammontano ad €. 46.000,00 (compreso IVA 10%)"*. A fronte di tale comunicazione è stata altresì rinvenuta la fattura emessa dal Comune di Colle Umberto n. 3 del 20/09/2018 (la descrizione dell'operazione fatturata è la seguente: *"Costi in service anno 2017"*) di complessivi €. 46.000,00. Considerato il fatto che la fattura è stata emessa successivamente alla chiusura dell'esercizio 2017 e che dalla citata relazione dell'11/6 non emerge alcun residuo attivo dall'esercizio 2017, è lecito chiedersi: con quale criterio sono stati fatti gli accertamenti di entrata? Sulla base del semplice dato iscritto nel bilancio di previsione? Non appare pleonastico in questa sede rinviare al concetto di accertamento così come finito dal primo comma dell'art. 179 del TUEL secondo il quale *"l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza ..."*. Si tenga presente che analoghe richieste dell'Ente contenenti richieste di pagamento sulla base di quanto stanziato in bilancio in entrata sono state rinvenute anche per gli esercizi 2015, 2016 e 2018. A ciò si aggiunga che neppure dall'analisi delle lettere prodotte da SAVNO è stato possibile al sottoscritto revisore verificare i sottostanti rapporti obbligatori al fine di verificare la bontà dell'operazione di stralcio di complessivi €. 118.239,32 operato sul capitolo 1766. Conseguentemente si invita il Sincaco, il Segretario Comunale e i competenti Funzionari dell'Ente a riesaminare l'intera vicenda anche con riferimento

agli esercizi pregressi al fine di ricostruire i corretti rapporti di credito intercorsi tra il Comune di Colle Umberto e SAVNO S.r.l. al fine di fugare ogni ipotesi di danno erariale.

22 giugno 2021

**IL REVISORE DEI CONTI**  
**(Barbiero dott. Massimo)**

*(firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)*